



Città di Gallipoli

Ordinanza n. 83 del 15/03/2021

Oggetto: Proroga accensione impianti termici fino al 31 marzo 2021.

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n.74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i comuni ricadenti in zona climatica "C" è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n.10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

RILEVATO CHE:

- l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì al comma 4 che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale emergenza COVID-19 comporta per i cittadini la permanenza nelle proprie residenze e pertanto è opportuno che sia garantita nelle abitazioni una temperatura di 20°C, anche per evitare possibili malattie da raffreddamento che rischierebbero di aggravare la situazione dei medici di famiglia già fortemente impegnati nella gestione dell'emergenza;
- l'attuale situazione climatica comporta variazioni giornaliere della temperatura tali per cui si ravvisa ancora necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali.

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia opportuno prolungare la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino al 31.03.2021, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

di autorizzare in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino al 31.03.2021 e fino ad un massimo di 8 ore giornaliere;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia inviata in copia al Comando di Polizia Municipale;
- b) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell'Ente.

IL SINDACO

f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 15/03/2021

IL MESSO COMUNALE